



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione, il 9 dicembre 2021, Delibera n. 50)

INDICE

Art. 1 – Premessa	p. 4
Art. 2 – Ambito di applicazione	p. 4
Art. 3 – Oggetto della segnalazione	p. 5
Art. 4 – Segnalazione anonima	p. 6
Art. 5 – Modalità per effettuare la segnalazione	p. 7
Art. 6 – Riservatezza dell'identità del segnalante	p. 7
Art. 7 – Ulteriori tutele in favore del segnalante	p. 8
Art. 8 – Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto	p. 9
Art. 9 – Il procedimento di gestione delle segnalazioni	p. 9
Art. 10 – Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione	p. 10
Art. 11 – Fase di valutazione preliminare della segnalazione	p. 11
Art. 12 – Fase istruttoria	p. 12
Art. 13 – Trasmissione della segnalazione al soggetto competente	p. 13
Art. 14 – Notizie sullo stato della segnalazione	p. 14
Art. 15 – Conservazione dei dati e ulteriori misure di sicurezza	p. 14
Art. 16 – Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing	p. 14
Art. 17 – Sensibilizzazione e diffusione	p. 14
Art. 18 – Entrata in vigore e pubblicità	p. 15
<i>Allegato: <u>Modello di segnalazione whistleblowing</u></i>	

LEGENDA E DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Aspes S.p.A.
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Aspes S.p.A.
Segnalazione	La segnalazione redatta dal segnalante, resosi identificabile, sulla base del modello allegato al presente Regolamento o comunque, se redatta in forma libera, contenente tutti i dati e le informazioni richieste nel modello
Segnalazione anonima	La segnalazione di illeciti redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante
Segnalante o Whistleblower	Soggetto di cui al successivo art. 2 che segnala ai soggetti legittimati episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti da Aspes S.p.A.
Whistleblowing	Istituto di tutela del dipendente che segnala illeciti (art. 54-bis D. Lgs. n. 165 del 2001)

ART. 1 – PREMESSA

Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina relativa alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni di illeciti che possano, in vario modo, interessare Aspes S.p.A. nonché la tutela dei segnalanti (c.d. whistleblower) in attuazione di quanto previsto dall'art. 54-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. n. 179/2017, e nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, recante "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*".

La finalità del presente Regolamento è quella di fornire indicazioni operative con particolare riguardo a:

- i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
- i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- i termini procedurali;
- la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
- le responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni di condotte illecite effettuate da:

- dipendenti in qualunque forma contrattuale di Aspes S.p.A. che siano venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore di Aspes S.p.A. (anche al di fuori dell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici).

2. Il presente Regolamento si applica nei soli casi in cui i soggetti di cui al precedente comma, nell'effettuare la segnalazione, rendano nota la propria identità nei confronti degli soggetti deputati alla ricezione della segnalazione.

3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica quanto previsto al successivo art. 4 del presente Regolamento in materia di segnalazioni anonime.

3. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni whistleblowing.

4. Non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1, coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore di Aspes S.p.A., non sono dipendenti propriamente intesi (ad es., stagisti, tirocinanti) e coloro che non sono dipendenti di Aspes S.p.A. quando effettuano una segnalazione (ad. es. dipendenti in pensione).

ART. 3 – OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

a) l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (es. i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);

b) le situazioni in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;

c) i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento di Aspes S.p.A. (cd. "maladministration") a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (si richiamano a seguire le casistiche elencate a titolo esemplificativo da ANAC nella Delibera n. 469/2021 par. 2.2: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto di eventuali tempi procedurali, assunzioni non trasparenti ovvero avvenute in aperta violazione della normativa vigente; irregolarità contabili; false dichiarazioni; violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.).

Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine di Aspes S.p.A..

2. Il *whistleblower* può segnalare le sole condotte illecite di cui al precedente comma del presente articolo delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con Aspes S.p.A., ed in particolare:

- le condotte illecite che abbia appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

3. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di Aspes S.p.A. presso altro ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il dipendente medesimo potrà segnalare fatti illeciti accaduti in occasione del rapporto di lavoro con Aspes S.p.A. al soggetto deputato a ricevere le segnalazioni presso la società di destinazione oppure al RPCT di Aspes S.p.A. o all'ANAC.

4. Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un dipendente di Aspes S.p.A. proveniente da altra società o amministrazione soggetta agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e la segnalazione medesima abbia ad oggetto fatti illeciti accaduti durante il rapporto di lavoro instaurato con la società o l'amministrazione di provenienza, Aspes S.p.A. trasmetterà la segnalazione alla società o all'amministrazione di provenienza assicurando la riservatezza sulla identità del segnalante.

5. Ai fini della segnalazione non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi,

essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ne sia ragionevolmente convinto.

6. Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

7. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire ai soggetti competenti di effettuare le dovute verifiche. In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

8. Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte di Aspes S.p.A., le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

9. Le tutele di cui al presente Regolamento non operano nei confronti del segnalante che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

10. Le tutele di cui al presente Regolamento non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio" (cfr. Delibera ANAC n. 469/2021 par. 2.2.).

ART. 4 – SEGNALAZIONE ANONIMA

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Aspes S.p.A., fermo restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

3. La segnalazione anonima è oggetto di esame, in base all'oggetto della segnalazione e fermo restando quanto previsto dalle rispettive procedure aziendali, da parte del RPCT o dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

ART. 5 – MODALITÀ PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

1. La segnalazione, anche se già trasmessa all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'ANAC, **deve essere indirizzata al RPCT - unico destinatario di Aspes S.p.A. competente a ricevere e gestire le segnalazioni aventi rilevanza agli effetti del presente Regolamento** - utilizzando preferibilmente il modello di segnalazione allegato al presente Regolamento - reperibile sul sito web istituzionale di Aspes S.p.A., sezione "Società Trasparente", "Altri contenuti", ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:

a) in via telematica, tramite link indicato sul sito web della Società;

b) in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura "Riservata per il RPCT di Aspes S.p.A. – Segnalazione Whistleblowing", da spedire al seguente indirizzo: **Aspes S.p.A. S.p.A., Via Mameli, 15, 61121 Pesaro (PU)**.

2. Le segnalazioni whistleblowing di cui sopra ricevute da soggetti diversi dal RPCT (ad es. superiore gerarchico, dirigente, responsabile di servizio) devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione, a pena di sanzione disciplinare.

3. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT o un componente del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all'ANAC ovvero alle altre Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'ANAC sono reperibili sul sito www.anticorruzione.it.

4. In aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 **Aspes S.p.A. raccomanda di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT.**

5. In relazione alla gestione delle segnalazioni whistleblowing tramite piattaforma informatica, Aspes S.p.A. assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni di cui alla Delibera n. 469/2021.

ART. 6 – RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

1. L'identità del segnalante non può essere rivelata.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

3. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso scritto del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT.

5. È fatto divieto assoluto al RPCT e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni di cui al presente Regolamento di rendere nota, in assenza di presupposti di legge, l'identità del segnalante al Responsabile del procedimento disciplinare.

6. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

7. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

8. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).

9. La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 196/2003.

10. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 7 – ULTERIORI TUTELE IN FAVORE DEL SEGNALANTE

1. Il dipendente di Aspes S.p.A. che segnali al RPCT, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'ANAC condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

2. L'adozione nei confronti del segnalante di misure ritenute ritorsive di cui al precedente punto è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o, ove esistenti, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di Aspes S.p.A.. Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT, quest'ultimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

3. È a carico di Aspes S.p.A., ai sensi dell'art. 54-bis, c. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate tali - adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti accertati discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli.

4. In conformità all'art. 54-bis, c. 8 del D. Lgs. n. 165/2001, il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

5. Coerentemente con l'art. 54-bis, c. 9 del D. Lgs. n. 165/2001, le tutele del segnalante di cui al presente Regolamento non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

ART. 8 – INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'OBBLIGO DI SEGRETO

1. Nelle segnalazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54-bis, del D. Lgs. 165/2001 e dal presente Regolamento, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle Pubbliche Amministrazioni, e segnatamente di Aspes S.p.A., nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326 (rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio), 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici e industriali) del codice penale e all'art. 2105 del codice civile (dovere di fedeltà e di lealtà).

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui il segnalante abbia appreso la notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con Aspes S.p.A., l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati al RPCT siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali previsti per l'effettuazione della segnalazione previsti dal presente Regolamento.

ART. 9 – IL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi:

- a) ricezione e protocollazione della segnalazione;
- b) valutazione preliminare della segnalazione;
- c) fase istruttoria;
- d) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

ART. 10 – FASE DI RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.

2. Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il RPCT procede:

a) ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **protocollazione su registro riservato** alle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un **codice univoco progressivo**, registrando la data e l'ora di ricezione;

b) se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nell'istanza, alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;

c) ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi previsti dal presente Regolamento;

d) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;

e) ove non già confermato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla tempestiva trasmissione di **apposita informazione** di "**conferma di avvenuta ricezione**" al segnalante con l'indicazione del numero di protocollo assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

3. Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi, ove assolutamente necessario e previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di un gruppo di lavoro dedicato, formato da esterni o da dipendenti di Aspes S.p.A., da individuare con specifico atto di nomina del Consiglio di Amministrazione, su proposta del RPCT.

4. Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato di cui al precedente comma i dipendenti di Aspes S.p.A. che operano nelle aree a maggior rischio (es. amministrazione, appalti, personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

5. In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dal presente Regolamento costituisce grave illecito disciplinare.

6. Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto al Consiglio di Amministrazione che provvederà a sostituirli.

7. Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità del segnalante, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo mantengono riservata l'identità del segnalato e i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di gestione della medesima e, comunque, fintantoché risulti necessario.

8. I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 11 – FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

1. Il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;

b) verificare se la segnalazione sia effettivamente sorretta dall'interesse del segnalante a tutelare l'integrità di Aspes S.p.A. e/o alla prevenzione/repressione delle malversazioni in danno della medesima;

c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;

d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione i necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;

e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione per:

a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di Aspes S.p.A.;

b) manifesta incompetenza di Aspes S.p.A. sulle questioni segnalate;

c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di

segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

3. Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale di Aspes S.p.A. e al segnalante.

5. Di norma, il termine per la fase di valutazione preliminare deve concludersi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione. A questa consegue l'avvio dell'istruttoria.

ART. 12 – FASE ISTRUTTORIA

1. Ove necessario, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

2. Le strutture di Aspes S.p.A. interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

6. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale di Aspes S.p.A..

7. La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

8. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale di Aspes S.p.A. possono autorizzare il RPCT a estendere il predetto termine fornendo adeguata motivazione.

ART. 13 – TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE AL SOGGETTO COMPETENTE

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione – individua, con propria valutazione, i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti destinatari:

- a) se competente, e per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato, il Dirigente o il Responsabile del Servizio di Aspes S.p.A. a cui è ascrivibile il fatto;
- b) l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, nei casi in cui i fatti oggetto di segnalazione appaiano rilevanti ai sensi del medesimo Decreto, e/o comunque possano essere ricondotti a violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione di Aspes S.p.A.;
- c) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- d) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
- e) il Dipartimento della Funzione Pubblica, per quanto di competenza rispetto alle misure ritorsive e/o discriminatorie eventualmente assunte in danno del segnalante.

2. In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale di Aspes S.p.A., per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima Aspes S.p.A..

3. In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT trasmette esclusivamente i contenuti della segnalazione medesima, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

4. Il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile del procedimento disciplinare informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. d) il RPCT inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'ANAC, a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura **“Riservata – Segnalazione whistleblowing ex art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001”**.

6. Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

7. La trasmissione della segnalazione deve avvenire, di norma, entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dal termine finale della fase istruttoria.

ART. 14 – NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le stesse modalità usate per la trasmissione della segnalazione.

2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

ART. 15 – CONSERVAZIONE DEI DATI E ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA

1. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di Aspes S.p.A. individuati dal RPCT, secondo periodicità prevista dalla legge, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.

2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni é consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa autorizzazione del RPCT.

ART. 16 – ANALISI PERIODICA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1. Il RPCT, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione della segnalazione, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:

- a) identificare le aree di criticità di Aspes S.p.A. sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno;
- b) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di fenomeni di maladministration secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative.

ART. 17 – SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE

1. Aspes S.p.A. garantisce a tutto il proprio personale dipendente iniziative di sensibilizzazione in materia di whistleblowing per favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto.

2. Aspes S.p.A. assicura la diffusione del presente Regolamento a tutti i dipendenti anche mediante pubblicazione dello stesso sul sito web societario e nella intranet aziendale.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è adottato con Delibera di Consiglio di Amministrazione di Aspes S.p.A. ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella sezione “Società trasparente” del sito di Aspes S.p.A. www.aspes.it.

*Per una maggior sicurezza da parte del
Segnalante, si consiglia di utilizzare la
piattaforma di segnalazione informatica,
attiva sul sito*

MODELLO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(Art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001; Art. 1, c. 51, L. n. 190/2012)

Al RPCT di Aspes S.p.A.
Via Mameli, 15, 61121, Pesaro (PU)

Ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001

Il/La sottoscritto/a _____

*Consapevole delle responsabilità penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità di atti*

DICHIARA

1. DATI DEL SEGNALANTE

■ Nome _____

■ Cognome _____

■ Codice fiscale _____

■ Ruolo attuale in Aspes S.p.A. _____

■ Servizio attuale di appartenenza in Aspes S.p.A. _____

■ Ruolo all'epoca del fatto segnalato in Aspes S.p.A. _____

■ Servizio all'epoca del fatto segnalato in Aspes S.p.A. _____

■ Specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per Aspes S.p.A. (precisare i recapiti e i riferimenti del legale rappresentante dell'impresa di appartenenza)

■ Telefono _____

■ Email per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma¹

2. SE IL SEGNALANTE HA GIÀ EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE AD ALTRI SOGGETTI SPECIFICARE A QUALI²

■ Soggetto (n. 1) a cui è stata effettuata la segnalazione _____

■ Data della segnalazione _____

■ Esito/Stato della segnalazione _____

■ Soggetto (n. 2) a cui è stata effettuata la segnalazione _____

■ Data della segnalazione _____

■ Esito/Stato della segnalazione _____

■ Soggetto (n. 3) a cui è stata effettuata la segnalazione _____

■ Data della segnalazione _____

■ Esito/Stato della segnalazione _____

3. DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA

■ Società/Ente in cui si è verificato il fatto _____

¹ Per ragioni di sicurezza l'e-mail non deve coincidere con l'e-mail aziendale.

² ANAC, Corte dei Conti, Autorità giudiziaria, etc...)

■ Periodo in cui si è verificato il fatto _____

■ Data in cui si è verificato il fatto _____

■ Luogo (fisico) in cui si è verificato il fatto _____

■ Soggetto che ha commesso il fatto _____
(nome, cognome e qualifica³)

■ Eventuali soggetti privati coinvolti _____

■ Eventuali imprese coinvolte _____

■ Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto _____

■ Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto _____
(nome, cognome, qualifica e recapiti)

■ Servizio a cui può essere riferito fatto _____

■ Descrizione del fatto _____

³ Possono essere inseriti più nominativi

■ Interessi personali del segnalante⁴ _____

■ **Consenso alla rivelazione della identità ai sensi dell'art. 54-bis, c. 3, del D. Lgs. n. 165/2001 (compilazione facoltativa):**

Il segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis, c. 3, del D. Lgs. n. 165/2001, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare,

presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato;

NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]

Alla presente dichiarazione si allega:

1. *Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.*
2. *Eventuale documentazione a corredo della segnalazione;*
3. *Informativa sul trattamento dati (allegata al presente modello).*

⁴ In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

dei soggetti che segnalano illeciti (whistleblower)

Ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento è **Aspes S.p.A.** con sede legale in Via Mameli, 15, 61121, Pesaro (PU); E-mail: segreteria@aspes.it; P.E.C.: aspes@legalmail.it. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dott. Massimo Castelli: Tel. 800172542; E-mail: massimo.castelli@privacy365.eu

2. FINALITÀ E BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti mediante la compilazione del modello di segnalazione di illeciti ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. "Segnalazione Whistleblowing") reso disponibile nella presente piattaforma ("Piattaforma"), o contenuti nella documentazione allegata o in quella che verrà raccolta nel corso del procedimento di gestione della segnalazione, formeranno oggetto di trattamento da parte di Aspes S.p.A. per le seguenti finalità:

- gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, inclusa quella di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione ed adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, secondo quanto descritto nel "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e la tutela del segnalante" pubblicato nel sito web societario;
- adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti su Aspes S.p.A. in materia di *whistleblowing*.

Nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento delle su descritte finalità, Aspes S.p.A. potrà trattare dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") (es. dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell'interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR.

Il conferimento dei dati mediante la compilazione del modello di segnalazione ha natura facoltativa ma senza di essi Aspes S.p.A. potrebbe non essere in grado di ricevere e gestire la Sua segnalazione.

Le chiediamo di fornire soltanto i dati necessari a descrivere i fatti oggetto di segnalazione evitando ogni dato personale non necessario a tal fine.

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità sopra descritte sono:

- la necessità di adempiere l'obbligo legale di applicare la normativa in materia di *whistleblowing* a cui Aspes S.p.A. è soggetta (artt. 6, par. 1, lett. c), 9 par. 2, lett. b) e 10, nonché 88 del GDPR in relazione all'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 sulla tutela del dipendente che segnala illeciti);
- la necessità di eseguire il compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento connesso alla normativa in materia di *whistleblowing* (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR).

Per poter utilizzare la Sua segnalazione nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, ove la contestazione dell'addebito sia fondata, in tutto o in parte, sulla Sua segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato, Aspes S.p.A. necessiterà del Suo consenso a rivelare la Sua identità (art. 54-bis, c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e

art. 6, c. 1, lett. a) del GDPR). Il Suo consenso è facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, contattando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Aspes S.p.A. tramite la Piattaforma oppure tramite lettera, recante la dicitura *“Riservata per il RPCT di Aspes S.p.A.”*, all’indirizzo Aspes S.p.A., Viale Mameli, 15, 61121, Pesaro.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Per le finalità descritte al precedente paragrafo 2, nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto descritto nel *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e tutela del segnalante”*, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell’identità del segnalante, i Suoi dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 29 del GDPR: (▪) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); (▪) membri del gruppo di lavoro di supporto al RPCT; (▪) Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato (solo previo Suo consenso); (▪) membri dell’Organismo di Vigilanza di Aspes S.p.A.; nonché, sempre nei limiti sopra indicati, (▪) fornitori di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi della Società (es. della Piattaforma informatica per gestione segnalazioni *whistleblowing*) in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Inoltre, la segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi.

I dati non saranno diffusi. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

4. TIPI DI DATI TRATTATI E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, in conformità alle previsioni di legge applicabili ed alle prescrizioni contenute nella Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 di A.N.A.C. *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.f. whistleblowing)”*, con l’adozione delle necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte, tra l’altro, ad impedire a soggetti non autorizzati di risalire all’identità del segnalante.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all’adozione dei provvedimenti conseguenti ed all’adempimento degli all’adempimento degli obblighi di legge connessi, dopodiché i medesimi dati verranno distrutti o resi anonimi.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Mediante comunicazione da inviarsi tramite la Piattaforma o tramite lettera, recante la dicitura *“Riservata per il RPCT di Aspes S.p.A.”*, all’indirizzo Aspes S.p.A., Viale Mameli, 15, 61121, Pesaro, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, tra cui, in sintesi, quelli di:

- *ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;*

- *ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all'art. 15 del GDPR;*
- *ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;*
- *ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;*
- *ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;*
- *essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;*
- *ricevere o trasmettere ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano.*

L'elenco completo dei Suoi diritti è disponibile su www.garanteprivacy.it.

Le precisiamo che qualora soggetti terzi (es. il segnalato) esercitino i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, tali diritti non potranno essere esercitati con richiesta alla Società quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza della Sua identità, bensì tramite l'Autorità Garante.

Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali.

Lei potrà fare richiesta di esercitare tali diritti contattando il Responsabile della Protezione dei dati.

Consenso

(ai sensi dell'art. 54-bis, co. 3 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 6 c. 1 lett. a del GDPR)

Letta l'Informativa sul trattamento dei dati personali, autorizzo Aspes S.p.A. ai sensi dell'art. 54-bis, c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 6 lett. a) del GDPR, a rivelare la mia identità nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del soggetto di cui alla mia segnalazione ed al relativo trattamento dei miei dati personali:

SI

NO